

Codice A1820C

D.D. 13 aprile 2026, n. 654

R.D. 523/1904 - Pratica n. 3153/2026 - Associazione Irrigazione Est Sesia. Richiesta di rinnovo di nulla-osta idraulico per la realizzazione della manutenzione ordinaria dell'alveo, a valle dell'edificio del Gallarotto, con interventi di sfalcio della vegetazione acquatica nella Roggia Gamarretta in Comune di Vercelli. Autorizzazione.



ATTO DD 654/A1820C/2026

DEL 13/04/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli

OGGETTO: R.D. 523/1904 – Pratica n. 3153/2026 – Associazione Irrigazione Est Sesia. Richiesta di rinnovo di nulla-osta idraulico per la realizzazione della manutenzione ordinaria dell'alveo, a valle dell'edificio del Gallarotto, con interventi di sfalcio della vegetazione acquatica nella Roggia Gamarretta in Comune di Vercelli. Autorizzazione.

In data 13 marzo 2026, l'Associazione Irrigazione Est Sesia, ha presentato istanza per il rilascio del rinnovo di nulla-osta idraulico per la realizzazione di opere consistenti lo sfalcio della vegetazione acquatica per la manutenzione ordinaria dell'alveo della Roggia Gamarretta, a valle dell'edificio del Gallarotto, in Comune di Vercelli.

Poiché tali lavori interferiscono con il corso d'acqua demaniale denominato Roggia Gamarretta, è necessario preventivamente procedere al rilascio dell'autorizzazione in linea idraulica, ai sensi del R.D. n. 523/1904.

I lavori previsti verranno attuati con le stesse modalità di cui alle precedenti autorizzazioni idrauliche rilasciate dal Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli.

A seguito dell'esame della domanda e della documentazione agli atti presso gli uffici regionali si è ritenuta ammissibile la realizzazione dell'opera in argomento nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e con l'osservanza delle prescrizioni tecniche di seguito riportate.

Viste le precedenti autorizzazioni di Nulla osta Idraulico rilasciate dalla Regione Piemonte con D.D. n. 734 del 14 marzo 2011, con D.D. n. 535 del 7 marzo 2016 e con D.D. n. 1537 del 3 giugno 2021.

Constatato che l'istruttoria è stata esperita a norma di Legge e che sono stati rispettati i tempi del procedimento amministrativo.

Verificata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della Deliberazione della Giunta

Regionale 17 ottobre 2016, n. 1-4046, "Disciplina del sistema dei controlli interni".

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visto il R.D. 25/7/1904 n.523: "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- visto l'art. 90 del D.P.R. n. 616/1977: "Decentramento amministrativo";
- vista la Deliberazione n. 9/1995 dell'Autorità di bacino del fiume Po, approvazione del Piano Stralcio 45;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/1998 che individua quale autorità idraulica regionale i Settori decentrati Opere pubbliche e difesa assetto idrogeologico;
- visti gli artt. 86 e 89 del D. Lgs. 112/1998: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali";
- visto l'art. 59 della L.R. 44/2000: "Disposizioni normative per l'attuazione del D. Lgs. 112/1998";
- viste le Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) approvato con D.P.C.M. in data 24 maggio 2001;
- visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- visto l'art. 17 della L.R. 23/2008: "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- visti l'art. 13 "Utilizzo dei beni del demanio idrico ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettera b della L.R. 44/2000" della L.R. n°20 del 5/8/2002, e l'art. 1 "Modifica della L.R. 20/2002, e disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di pertinenze idrauliche e determinazione dei relativi canoni" della L.R. 18/5/2004, n°12;
- visto il D. Lgs. 25/05/2016 n°97 e la Circolare del Settore Trasparenza ed Anticorruzione prot. n°737/SA0001 del 03/08/2016;
- visto il Regolamento regionale D.P.G.R. n°10/R del 16 dicembre 2022, recante: "Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (L. R. 18/05/2004, n°12). Abrogazione del Regolamento Regionale 6 dicembre 2004, n°14";
- vista la Legge regionale 14 ottobre 2014, n°14: "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- vista la D.G.R. 24 marzo 2025, n. 8-905 con la quale sono stati approvati i "Criteri e indirizzi in materia di difesa del suolo e pianificazione territoriale e urbanistica";

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, l'Associazione Irrigazione Est Sesia ad eseguire i lavori di manutenzione ordinaria dell'alveo, a valle dell'edificio del Gallarotto, con interventi di sfalcio della vegetazione acquatica sul corso d'acqua demaniale denominato Roggia Gamarretta, nel territorio

del Comune di Vercelli (VC), ai sensi e per effetti dell'art. 93 del R.D. 25/7/1904 n. 523, nella posizione e secondo le caratteristiche e le modalità indicate ed illustrate negli elaborati progettuali già presenti agli atti di questo Settore, subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni e/o prescrizioni:

- la manutenzione deve essere realizzata nel tratto indicato e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- le sponde eventualmente interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- eventuali materiali residui delle operazioni di pulizia, dovranno essere opportunamente raccolti e conferiti a pubblica discarica;
- i lavori in argomento dovranno essere eseguiti secondo necessità, previa comunicazione all'Ufficio scrivente e relativa comunicazione di presa d'atto;
- la presente autorizzazione è concessa per 5 (cinque) anni e pertanto dovrà essere rinnovata entro il 31/03/2031;
- prima di ogni intervento che verrà eseguito nel periodo di cui sopra il Committente dovrà comunicare al Settore Tecnico Regionale Biella - Vercelli, a mezzo P.E.C., il nominativo del Tecnico Direttore dei Lavori, nonché la data d'inizio dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificarne la rispondenza a quanto autorizzato;
- ad avvenuta ultimazione, l'Associazione Est Sesia dovrà inviare al Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli la dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante che i lavori sono stati eseguiti conformemente a quanto autorizzato;
- durante i lavori di manutenzione non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
- l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità delle sponde (caso di danneggiamento o crollo), in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo);
- l'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di modificare la presente autorizzazione o anche di procedere alla revoca della stessa, nel caso intervenissero variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario;
- l'eventuale taglio piante in alveo e/o lungo le sponde dovrà essere realizzato secondo quanto disposto dal "Regolamento forestale di attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste) adottato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 20/09/2011 n. 8/R e successiva Circolare del Presidente della Giunta regionale 17 settembre 2012, n. 10/UOL/AGR "Chiarimenti in ordine alle tipologie d'intervento nelle aree di pertinenza dei corpi idrici...", ed al Decreto del Presidente della Giunta regionale 21 febbraio 2013, n. 2/R "Modifiche al regolamento regionale 20 settembre 2011, n. 8/R in materia forestale (L.R. 10 febbraio 2009, n.4)";

- l'autorizzazione è accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, con l'obbligo di tenere sollevata l'Amministrazione Regionale da ogni ricorso o pretesa da parte di chi si ritenesse danneggiato dall'uso dell'autorizzazione stessa;

- il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti disposizioni di legge in vigore (autorizzazione di cui al D.P.R. 380/2001 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia", al D. Lgs. 42/2004 "Vincolo paesaggistico", alla L.R. n. 45/1989 "Vincolo idrogeologico", L.R. n. 37/2006 "Tutela della fauna ittica", Legge 431/1985 sulla Tutela ambientale, ecc.), con l'obbligo della piena osservanza delle Leggi e Regolamenti vigenti, nonché dell'impegno di adeguamento a quelli che verranno emanati in materia di polizia idraulica.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto Regionale e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Superiore delle acque pubbliche, al Tribunale regionale delle acque con sede a Torino (secondo le rispettive competenze) o al T.A.R. entro 60 gg. ed al Capo dello Stato entro 120 gg. dall'avvenuta piena conoscenza dell'atto.

Il Funzionario estensore
(Giovanni Bullano)

IL DIRIGENTE (A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli)
Firmato digitalmente da Roberto Crivelli